

STRUTTURE ALBERGHIERE: GRATUITA LA RIVALUTAZIONE DEI BENI

Il Decreto Liquidità ha previsto la rivalutazione gratuita di beni di impresa e partecipazioni detenute da soggetti che operano nel settore alberghiero e termale



◆ Cos'è?

L'articolo 6-bis del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha introdotto una disposizione a favore del settore alberghiero e termale (tra i più colpiti dalla pandemia da COVID-19), concedendo la possibilità di rivalutare gratuitamente i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Si tratta di una opportunità estremamente interessante e vantaggiosa in quanto il legislatore ha previsto il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori evidenziati in bilancio per effetto della rivalutazione.

◆ TRATTI FONDAMENTALI

Nella seguente tabella sono riepilogati i tratti fondamentali della misura:

SOGGETTI AMMESSI	Soggetti IRES (imprese) operanti nel settore alberghiero e termale
BENI RIVALUTABILI	<ul style="list-style-type: none"> - Immobilizzazioni materiali (fabbricati, attrezzature, arredi, etc.); - Immobilizzazioni immateriali (con esclusione di avviamento e spese capitalizzate); - Partecipazioni in società controllate e collegate (purché costituenti immobilizzazioni finanziarie) Iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019
TIPOLOGIA DI RIVALUTAZIONE	Deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario ed in nota integrativa
BILANCI IN CUI È POSSIBILE ESERCITARE L'OPZIONE	2020 o 2021 oppure entrambi i bilanci

VANTAGGI RIVALUTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Gratuità della rivalutazione e riconoscimento ai fini IRES ed IRAP - Immediato riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori (allineamento valori civilistici e fiscali), beneficiando delle maggiori quote di ammortamento deducibili anche ai fini fiscali - Incremento del valore del patrimonio netto, con miglioramento del rating bancario e quindi di accesso al credito
SVANTAGGI RIVALUTAZIONE	Incremento del valore dei beni da considerare ai fini del calcolo di operatività (verifica delle c.d. "società di comodo")
DEROGA	Non vi è immediato riconoscimento dei maggiori valori fiscali nel caso in cui i beni oggetto di rivalutazione vengano ceduti, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa, o destinati a consumo personale, prima del 4° anno successivo a quello di effettuazione della rivalutazione (nel caso di rilevazione plusvalenza il costo iniziale preso a riferimento sarebbe quello prima della rivalutazione)
SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE E AFFRANCAMENTO RISERVA	<ul style="list-style-type: none"> - Deve essere imputato a capitale sociale o accantonato in una speciale riserva in sospensione di imposta (tassabile solo in ipotesi di distribuzione sia in capo alla società sia in capo ai soci come dividendi) - La riserva può essere affrancata, in tutto o in parte, con l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRES ed IRAP, nella misura del 10%, con la conseguenza che l'eventuale distribuzione della stessa non comporta alcuna tassazione in capo alla società ma concorre unicamente a formare il reddito imponibile dei soci come dividendo

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it